



Iscrizione per la continuazione facoltativa dell'assicurazione secondo l'art. 47a LPP (piani di previdenza ANWG e ANWR)

Iscrizione

Numero di affiliazione

[compilazione a cura della Fondazione istituto collettore LPP]

I suoi dati personali

No assic. soc.: _____ Lingua: D F I
Nome: _____ Cognome: _____
Sesso: M F Data di nascita: _____
Stato civile: nubile/celebe coniugato/a unione domestica registrata
 vedovo/a divorziato/a unione domestica sciolta
Data del matrimonio, della registrazione dell'unione domestica o del divorzio: _____
Via e numero: _____
NPA: _____ Luogo: _____
Telefono: _____

Requisiti per l'adesione (sono determinanti le disposizioni esatte del piano di previdenza)

La continuazione facoltativa dell'assicurazione ai sensi dell'art. 47a LPP è ammesso se lei soddisfa i seguenti requisiti:

- finora era assicurato/a con il piano di previdenza AN dell'Istituto collettore;
- ha compiuto almeno 58 anni;
- è stato/a licenziato/a dal datore di lavoro oppure il suo rapporto di lavoro si è interrotto in seguito alla conclusione di un accordo di risoluzione;
- provvede a inviare all'Istituto collettore questo modulo di iscrizione entro 3 mesi dalla data in cui ha ricevuto il conteggio di uscita.

L'adesione non è possibile nei seguenti casi:

- lei ha un'invaldità ai sensi dell'AI pari ad almeno il 70% (oppure una proroga provvisoria dell'assicurazione precedente ai sensi dell'art. 26a LPP);
- percepisce una rendita di vecchiaia di un altro istituto del 2° pilastro o ha percepito un capitale di vecchiaia;
- non è più assoggettato/a all'AVS.

Note

- Sono applicate le disposizioni del piano di previdenza scelto, unitamente alle Condizioni generali dell'Istituto collettore LPP. Tutte le disposizioni regolamentari sono disponibili su www.aeis.ch.
- I contributi e le prestazioni sono calcolati sulla base del suo ultimo salario assicurato. Restano riservate eventuali modifiche del salario assicurato ai sensi dell'art. 3 del piano di previdenza.
- In questo piano di previdenza lei deve pagare personalmente tutti i contributi (del dipendente e del datore di lavoro).



Scelta del piano di previdenza

Si prega di selezionare il piano di previdenza scelto:

- Piano di previdenza ANWG:
continuazione CON contributi di risparmio
- Piano di previdenza ANWR:
continuazione SENZA contributi di risparmio

Documenti richiesti

Ai fini dell'iscrizione sono necessari i documenti seguenti:

- Disdetta del datore di lavoro o accordo di risoluzione
- Se nel frattempo ha trovato un nuovo impiego con conseguente affiliazione all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro, la preghiamo di trasmetterci il nuovo certificato di previdenza. In questo caso è probabile che non potrà ottenere una continuazione dell'assicurazione, o potrà ottenerlo con una copertura ridotta.

Lugo, data

Firma:

Allegati

- Condizioni di affiliazione per i piani W del 01.01.2020
- Regolamento spese del 01.01.2018



Stiftung Auffangeinrichtung BVG
Fondation institution supplétive LPP
Fondazione istituto collettore LPP

Confidenziale

Fondazione istituto collettore LPP
Previdenza LPP
Elias-Canetti-Strasse 2
Casella postale
8050 Zurigo

Confidenziale

Fondazione istituto collettore LPP
Previdenza LPP
Elias-Canetti-Strasse 2
Casella postale
8050 Zurigo

Vi preghiamo di allegare la presente copertina alla documentazione che ci rispedisce. Grazie!

Per la restituzione dei vostri documenti non utilizzate graffette, punti metallici o nastro adesivo.





Condizioni di affiliazione per i piani W del 01.01.2020

Art. 1 Scopo

La persona assicurata si affilia a titolo facoltativo all'esecuzione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità della Fondazione.

Art. 2 Entità della previdenza

- Prestazioni e contributi
Garanzia della LPP
- 1 Genere ed entità delle prestazioni assicurate e dei contributi sono descritti nella versione in vigore del regolamento di previdenza della Fondazione emanato dal Consiglio di fondazione. Il regolamento di previdenza in vigore è composto dalle Condizioni generali, dal piano di previdenza e dall'allegato al piano di previdenza ed è parte integrante dell'affiliazione.
 - 2 Il regolamento di previdenza garantisce in ogni caso le prestazioni minime da assicurare giusta la Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 25 giugno 1982 (LPP).

Art. 3 Obblighi delle persone assicurate

- Obbligo di notifica
modifiche relative a salario, nome e altro
Incapacità lavorativa
Conseguenze della violazione dell'obbligo di notifica
Contributi
Conseguenze del mancato pagamento dei contributi
Regolamento sui costi
Modifica dei contributi o del regolamento sui costi
- 1 La persona assicurata è obbligata a mettere a disposizione entro i termini tutti i documenti e le informazioni necessari per determinare le prestazioni previdenziali e i contributi.
 - 2 Le modifiche del salario, dello stato civile e tutte le altre modifiche che influenzano il rapporto previdenziale vanno comunicate immediatamente alla Fondazione.
 - 3 I casi di incapacità al lavoro vanno notificati immediatamente dopo la scadenza del periodo d'attesa per l'esonero dal pagamento dei contributi.
 - 4 La persona assicurata si fa carico di costi e conseguenze derivanti dall'inosservanza dell'obbligo di informazione. È inoltre tenuta a pagare entro il termine i contributi richiesti dalla Fondazione.
 - 5 I contributi previsti dal regolamento di previdenza in vigore vengono fatturati con cadenza trimestrale. Sono dovuti il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre di ogni anno. Il pagamento deve giungere alla Fondazione entro 30 giorni dal termine. In caso di pagamento ritardato, la Fondazione può applicare interessi sui contributi in sospeso. I contributi in sospeso vengono sollecitati.
 - 6 Se la persona assicurata non osserva il sollecito, la Fondazione rescinde l'affiliazione con effetto immediato. Inoltre sollecita i contributi in sospeso con tanto di interessi e costi. Gli interessi vengono calcolati con i tassi d'interesse di mora stabiliti dal Consiglio di fondazione e a partire dal termine in cui i contributi sono dovuti. Sollecito ed esecuzione sono a pagamento. La persona assicurata riconosce le fatture dei contributi e i solleciti emessi dalla Fondazione se non interpone opposizione motivata entro 20 giorni dal recapito.
 - 7 I costi causati da oneri di elaborazione straordinari vanno sostenuti. Questi costi sono riportati nella versione in vigore del regolamento spese emanato dal Consiglio di fondazione per la copertura di oneri amministrativi straordinari, che è parte integrante dell'affiliazione.
 - 8 Una modifica dei contributi o del Regolamento spese per la copertura di oneri amministrativi straordinari viene comunicata prima dell'entrata in vigore.



Art. 4 Obblighi della Fondazione

Attuazione della previdenza	¹ La Fondazione gestisce la previdenza per la persona assicurata secondo le norme di legge e regolamentari.
Fondo di garanzia	² Gestisce le relazioni con il Fondo di garanzia.
Regolamento di previdenza	³ Mette a disposizione della persona assicurata il Regolamento di previdenza. Nel Regolamento di previdenza sono stabiliti diritti e doveri degli aventi diritto.

Art. 5 Inizio e fine

Inizio	¹ L'adesione a questo piano di previdenza avviene il giorno dopo che la persona assicurata è uscita dalla previdenza obbligatoria se la Fondazione conferma la copertura previdenziale a partire da questa data.
Termine	² La presente affiliazione può essere disdetta da entrambe le parti con termine di preavviso di un mese. È fatta salva la disdetta immediata dell'affiliazione da parte della Fondazione se la persona assicurata è in ritardo con il pagamento dei contributi.

Art. 6 Foro competente e diritto applicabile

Foro competente	¹ Il foro competente si orienta all'articolo 73 LPP.
Diritto applicabile	² Il diritto applicabile è quello svizzero.



Stiftung Auffangeinrichtung BVG
Fondation institution supplétive LPP
Fondazione istituto collettore LPP

Regolamento sui costi

Regolamento sui contributi speciali
alle spese amministrative nel settore
della Previdenza LPP

Approvato il

08.05.2020

Valido dal

01.01.2022

Art. 1 Premessa

¹ Il Consiglio di fondazione della «Fondazione svizzera dei partner sociali per l'istituto collettore secondo l'art. 60 LPP (Fondazione istituto collettore LPP)» [di seguito: Fondazione] emana il presente regolamento sulla base della LPP, dell'atto di fondazione e dell'ordinanza del 28.08.1985 concernente i diritti dell'istituto collettore in materia di previdenza professionale (RS 831.434).

² Nel presente regolamento sono stabiliti i contributi speciali alle spese amministrative che sono riscossi in caso di oneri straordinari nel settore di attività Previdenza LPP.

Art. 2 Ammontare dei contributi speciali alle spese amministrative

¹ Nell'ambito dell'attuazione generale della previdenza, sono riscossi i seguenti contributi:

a. Sollecito lista salari	CHF	100
b. Invio supplementare di documenti a causa di indirizzi non validi	CHF	100
c. Entrate comunicate dopo la scadenza del termine di notifica, per persona assicurata e anno civile nel quale sussiste un obbligo di contribuzione	CHF	100
d. Uscite comunicate dopo la scadenza del termine di notifica, per persona assicurata	CHF	100
e. Modifiche di salari comunicate dopo la scadenza del termine di notifica, per persona assicurata	CHF	100
f. Risoluzione di un contratto di affiliazione senza persone assicurate	CHF	100
g. Risoluzione di un contratto di affiliazione con persone assicurate:		
– a titolo forfettario	CHF	500
– in aggiunta per persona assicurata (persone assicurate attive e persone beneficiarie di rendite)	CHF	100

² In caso di affiliazione d'ufficio sono riscossi i seguenti contributi:

a. Decisione dell'affiliazione d'ufficio (art. 60 cpv. 2 lett. a e d LPP):		
– a titolo forfettario	CHF	450
– in aggiunta per persona assicurata	CHF	50
b. Esecuzione dell'affiliazione d'ufficio a seguito del controllo di prima affiliazione o riaffiliazione	CHF	575
c. Decisione di nuova valutazione	CHF	450
d. Esecuzione di un caso di prestazione per mancanza di previdenza (art. 12 cpv. 2 LPP)	CHF	750

³ In caso di incasso sono riscossi i seguenti contributi:

a. Sollecito per raccomandata	CHF	60
b. Procedura di esecuzione	CHF	150
c. Insinuazione del credito	CHF	150
d. Domanda di continuazione dell'esecuzione	CHF	150
e. Rigetto dell'opposizione	CHF	600
f. Domanda di fallimento	CHF	150
g. Procedura di insolvenza presso il Fondo di garanzia	CHF	500

h. Richiesta di realizzazione	CHF	100
i. Allestimento di un piano d'ammortamento		
– a titolo forfettario	CHF	50
– in aggiunta per rata	CHF	10
⁴ Tutte le altre spese speciali sono fatturate in base all'onere effettivo e alle seguenti tariffe orarie:		
a. Tariffa oraria per specialisti	CHF	250
b. Tariffa oraria per le collaboratrici e i collaboratori membri dei quadri	CHF	150
c. Tariffa oraria per le collaboratrici e i collaboratori del servizio clienti	CHF	100

Art. 3 Emanazione e applicazione del presente regolamento

¹ Il presente regolamento è stato approvato l'08.05.2020 dal Consiglio di fondazione ed entra in vigore il 01.01.2021.

² Viene reso noto ai datori di lavoro affiliati, alle persone assicurate e all'autorità di vigilanza.

³ Sostituisce il precedente regolamento sui costi vigente dal 01.01.2018.

⁴ È redatto in tedesco e può essere tradotto in altre lingue. In caso di divergenze tra il testo in tedesco e una traduzione, è determinante il testo in tedesco.

⁵ Il presente regolamento può essere modificato dal Consiglio di fondazione in qualsiasi momento.

⁶ In merito a tutti i casi non esplicitamente previsti nel presente regolamento decide il Consiglio di fondazione in base ai principi e allo spirito dell'atto di fondazione e tenendo conto delle disposizioni legali vigenti.

Nota: con decisione del 20.09.2021, il Consiglio di fondazione ha dato la competenza alla Direzione di adattare le direttive e i regolamenti che non sono ancora redatti con linguaggio inclusivo e che non sono stati sottoposti al Consiglio di fondazione in un altro contesto, senza necessità di sottoporli al Consiglio di fondazione. Con decisione del 30.11.2021 la Direzione ha adattato il presente regolamento, con effetto dal 01.01.2022.